



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 36 – 15 novembre 2017**

#### **INDICE:**

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
  - A. **Diritto penale - parte generale.**
  - B. **Diritto penale – parte speciale.**
  - C. **Leggi speciali.**
  - D. **Diritto processuale.**
  - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
  - F. **Misure di prevenzione.**
  - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 36 – 15 novembre 2017**

#### **1. Novità legislative.**

[Legge 17 ottobre 2017, n. 161 \(“Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”\)](#).

G.U. Serie Generale n. 258 del 4 novembre 2017. (Entrata in vigore 19 novembre 2017)

#### **2. Decisioni della Corte Costituzionale.**

[C. Cost. Sentenza 26 settembre 2017 \(dep. 15 novembre 2017\) nr. 239, Pres. Grossi Rel. Lattanzi.](#)

**Processo penale – Accertamenti tecnici non ripetibili – Inapplicabilità delle previste garanzie difensive, avuto riguardo alle attività di individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA – Non fondatezza.**

*La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 360 del codice di procedura penale, “ove non prevede che le garanzie difensive previste da detta norma riguardano anche le attività di individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA”, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione dalla Corte di assise d’appello di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe.*

Decisione con la quale la Corte se, da un lato, afferma che il prelievo di tracce biologiche per la raccolta del DNA non è assimilabile ad un accertamento tecnico preventivo, dall’altro, sottolinea che, ove l’operazione risulti particolarmente complessa, allora anche al prelievo dovranno essere applicate le regole previste per l’acquisizione della prova scientifica.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 36 – 15 novembre 2017**

#### **3. Sezioni Unite.**

#### **QUESTIONI PENDENTI**

##### **[Colpa professionale medica - lesioni colpose - Numero Registro generale 10952/2017.](#)**

**Segnalazione di possibile contrasto - Udienza del 21 dicembre 2017 - Relatore: Vessichelli.**

(Legge 8 marzo 2017 n. 24; Legge n. 189/2012).

Il Presidente della Sezione Quarta Penale, investita della trattazione di un ricorso fissato per l'udienza del 29 novembre 2017, afferente al reato di lesioni colpose, ascritte a un medico specialista in neurochirurgia, in relazione all'osservanza delle linee guida in tema di trattamento della sindrome da compressione della coda equina, ha trasmesso il fascicolo processuale al Primo Presidente per la valutazione delle condizioni di assegnazione alle predette Sezioni Unite. Ciò in considerazione delle innovazioni introdotte dalla Legge 8 marzo 2017 n. 24 che ha abrogato la pregressa Legge n. 189 del 2012. Modifiche rispetto alle quali si è ingenerato un contrasto giurisprudenziale in seno alla stessa Quarta Sezione in ordine all'individuazione della disciplina più favorevole da applicare.

Il Primo Presidente rilevata la sussistenza del contrasto denunciato e la delicatezza del tema, *“concernente la rilevanza penale della c.d. colpa medica a fronte del rispetto delle linee-guida dettate in materia dalla legge 8 marzo 2017 n. 24”*, ha assegnato ex art. 610, comma 2, c.p.p. il suddetto ricorso alle Sezioni Unite Penali.

**Costituzione di parte civile – Sostituto processuale del difensore nominato procuratore speciale dalla persona offesa – Legittimazione - Numero Registro generale 22486/2017**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 36 – 15 novembre 2017**

**Sez. VI Pen. Ordinanza di rimessione n. 49527 del 17 ottobre 2017 (dep. 27 ottobre 2017), Pres.**

**Rotundo, Est. Tronci, Ric. (omissis).** - Udienza del 21 dicembre 2017 - Relatore: Andreazza.

(Artt. 74, 76, 78, 102, 122 c.p.p.).

La Sezione Sesta Penale della Cassazione ha devoluto alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:

*“Se sia legittimato a costituirsi parte civile il sostituto processuale del difensore, che sia stato nominato dalla persona offesa procuratore speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale”.*

**Ricorso per Cassazione personale dell’imputato avverso decisioni di merito - Esclusione - Estensibilità della preclusione alle impugnazioni avverso le decisioni in materia di misure cautelari - Numero Registro generale 38919/2017.**

**Sez. V Pen. Ordinanza di rimessione n. 51068 del 2 novembre 2017 (dep. 8 novembre 2017), Pres. Fumo, Est. Morosini, Ric. (omissis) - Udienza del 21 dicembre 2017 - Relatore: De Amicis.**

(Artt. 311, 571 e 613 c.p.p.).

La Sezione Quinta Penale della Cassazione ha devoluto alle Sezioni Unite il seguente quesito di diritto:

*“se la modifica dell’art. 613 c.p.p., in combinato disposto con quella dell’art. 571 c.p.p., che ha escluso la possibilità di ricorso personale dell’imputato avverso le decisioni di merito, debba essere interpretato estensivamente - e così riguardare anche la preclusione all’impugnativa personale avverso le decisioni cautelari - ovvero se tale soluzione sia da escludere, tenuto conto che l’art. 311 c.p.p., che tale possibilità prevede espressamente, non è stato toccato dalla riforma».*

#### **4. Sezioni semplici.**

##### **A. Diritto penale – parte generale.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 36 – 15 novembre 2017**

**Sez. V sent. 10 maggio 2017 – 3 novembre 2017 n. 50187, Pres. Fumo, Rel. De Marzo.**

**Esimente del diritto di critica – Requisito della continenza – Valutazione.**

In tema di diritto di critica il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta, ossia strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione. In tale prospettiva assume rilievo determinante la valenza sociale delle parole, al di là e al di fuori della specifica intenzione di chi le opera, con la conseguenza che obiettivamente lesive dell'onore sono quelle espressioni con le quali si "disumanizza" la vittima, assimilandola a cose, animali o concetti comunemente ripugnanti, osceni o disgustosi.

**Sez. III, sentenza 7 giugno – 9 novembre 2017 n. 51070 – Pres. Di Nicola – Rel. Renoldi.**

**Recidiva – Art. 99 c.p. – Applicabilità – Contestazione – Necessità.**

La recidiva non è un mero *status* soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona e, pertanto, deve aver formato oggetto di precisa contestazione. Da ciò ne consegue che, in caso di una pluralità di capi di imputazione la circostanza aggravante della recidiva deve essere contestata in relazione alle singole contestazioni, salvo il caso in cui non venga utilizzata una formula che consenta di riferire la circostanza aggravante a tutte le imputazioni.

**Sez. III, sentenza 30 gennaio – 7 novembre 2017 n. 50619 – Pres. Cavallo – Rel. Gentili.**

**Recidiva – Art. 99 c.p. – Prescrizione - Art. 157 c.p. – Art. 161 c.p. – Interruzione della prescrizione – Effetti – Pena edittale inferiore a sei anni – Conseguenze.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 36 – 15 novembre 2017**

La recidiva reiterata, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizione ordinario del reato, *ex art. 157 c. 2 c.p.* e, in presenza di atti interruttivi, anche sul calcolo del termine massimo, *ex art. 161 c. 2 c.p.* dovendovi escludere che ciò comporti una violazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale. Ove il reato per cui si procede preveda quale durata della sanzione detentiva massima la pena inferiore a sei anni, l'eventuale dilatazione del tempo necessario per la prescrizione a causa della ritenuta recidiva opererà una sola volta, ai sensi dell'art. 161 c. 2 c.p. e non anche ai sensi dell'art. 157 c. 2 c.p. posto che, diversamente, l'aumento per la recidiva (ai fini del calcolo della prescrizione) verrebbe applicato non sulla pena edittale massima del reato base, bensì sul termine di prescrizione del medesimo reato, risultando così violata la disposizione di cui all'art. 161 c. 2 c.p.

*(Si segnala all'attenzione del lettore la motivazione della sentenza su riportata per gli argomenti trattati e per il riferimento ai diversi orientamenti giurisprudenziali)*

#### **[Sez. III, sentenza 30 gennaio – 7 novembre 2017 n. 50619 – Pres. Cavallo – Rel. Gentili.](#)**

**Recidiva – Art. 99 c.p. – Recidiva reiterata infraquinquennale – Accertamento giudiziale precedente giudizio – Insussistenza.**

Ai fini della affermazione della recidiva reiterata non è necessario che, in altro giudizio, già sia stata accertata la condizione di recidivo essendo, invece, ben possibile che l'esistenza di siffatto pregresso *status* sia verificato nello stesso giudizio in cui venga riscontrata la più accentuata pericolosità del recidivo reiterato.

#### **B. Diritto penale - parte speciale.**

#### **[Sez. II, sent. 24 ottobre-7 novembre 2017, n. 50672, Pres. Iasillo, Rel. Pardo.](#)**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 36 – 15 novembre 2017**

#### **Appropriazione indebita - Condotta - Interversione nel possesso - Oggetto - Denaro - Inclusione - Condizioni - Fattispecie.**

Il denaro può essere oggetto di interversione nel possesso solo quando sia consegnato dal legittimo proprietario ad altri con specifica destinazione di scopo che venga poi violata attraverso l'utilizzo personale da parte dell'agente; solo ove il mandatario violi, quindi, il vincolo fiduciario che lo lega al mandante e destini le somme a scopi differenti da quelli predeterminati può integrarsi una condotta di appropriazione indebita. Viceversa, ove si sia in presenza del mancato versamento al contitolare di quote di somme incassate personalmente, l'inadempimento dell'obbligo non determina l'integrazione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 646 c.p., poiché non vi è alcuna violazione del vincolo fiduciario (*Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che, pur a fronte della sicura illegittimità della condotta dell'imputata, la quale aveva incamerato l'intero importo della locazione senza versare la quota dovuta alla comproprietaria dello stesso immobile, non avendo quest'ultima mai sottoscritto il contratto né incaricato l'imputata di ritirare la propria quota di denaro con obbligo di successivo versamento ad essa parte civile, il delitto di appropriazione indebita non potesse configurarsi*).

#### **Sez. V sent. 13 luglio 2017 – 3 novembre 2017 n. 50189, Pres. Fumo, Rel. Brancaccio.**

#### **Associazione a delinquere con finalità di terrorismo internazionale – Natura del reato – Esigenza di una valutazione di offensività in concreto.**

Per quanto il delitto di cui all'art. 270 *bis* c.p. debba esser qualificato come reato di pericolo presunto, l'anticipazione della soglia di punibilità non può sfuggire alla valutazione di offensività in concreto, demandata al giudice individuato per tali tipologie di reato; tanto meno tale anticipata tutela può comportare la criminalizzazione di condotte che rimangano confinate sul piano della mera ideazione o adesione psicologica ad un'ideologia pur violenta ed estrema. Per la configurabilità del delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale è necessaria la sussistenza di una struttura criminale che si prefigga la realizzazione di atti violenti qualificati da detta finalità ed abbia la capacità di



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 36 – 15 novembre 2017**

dare agli stessi effettiva realizzazione, non essendo sufficiente una mera attività di indottrinamento e proselitismo, finalizzata ad inculcare una visione positiva del martirio per la causa (islamica).

#### **Sez. V sent. 19 ottobre 2017 – 9 novembre 2017 n. 51113, Pres. Palla, Rel. Scotti.**

##### **Furto in abitazione – Nozione – Criteri di riferimento.**

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 *bis* c.p. rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si pongono in essere, non occasionalmente (quindi per un arco temporale apprezzabile), atti della vita privata - riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere - e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale.

#### **Sez. III, sentenza 13 giugno – 7 novembre 2017 n. 50624 – Pres. Cavallo – Rel. Di Stasi.**

##### **Inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare dei minori – Art. 731 c.p. – Natura del reato – Obbligo di istruzione.**

La contravvenzione di cui all'art. 731 c.p. ha carattere permanente poiché la condotta omissiva si protrae per tutta la durata dell'anno scolastico e la permanenza del reato può farsi cessare con l'adempimento dell'obbligo. La contravvenzione di cui all'art. 731 c.p., secondo la normativa vigente a seguito dell'abrogazione dell'art. 8 della legge 1859/62, è configurabile solo in caso di inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare.

#### **C. Leggi speciali.**

#### **Sez. I sent. 13 luglio 2017 – 8 novembre 2017 n. 51021, Pres. Bonito, Rel. Cairo.**

##### **Armi – Concorso nella detenzione illegale – Condizioni.**





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 36 – 15 novembre 2017**

Ai fini della configurabilità del concorso nella detenzione illegale di armi, è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse e si trovi in una situazione di fatto, tale per cui possa comunque, in qualsiasi momento, disporre: occorre in altri termini provare, da un lato, la consapevolezza della presenza delle armi e dall'altro l'esercizio di una signoria di fatto, anche temporalmente limitata, al di fuori dell'altrui controllo.

**[Sez. IV, sent. 5 luglio 2017 – 8 novembre 2017, n. 50970, Pres. Izzo, Rel. Bellini.](#)**

**Art. 73 D.P.R. 309/1990 – Coltivazione di piante idonee a produrre stupefacenti di origine vegetale – Offensività – Quantità di principio attivo – Rilevanza – Esclusione – Ragioni – Limiti.**

In tema di coltivazione di piante idonee alla produzione di sostanza stupefacente di origine vegetale, la offensività della condotta consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, sicché non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nella immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto per la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente, soprattutto quando gli arbusti sono prevedibilmente in grado di rendere, all'esito di un fisiologico sviluppo, quantità significative di prodotto drogante; cosicché la offensività deve essere esclusa soltanto quando la sostanza ricavabile risulti priva della capacità di esercitare, anche in misura minima, effetto psicotropo.

**[Sez. IV, sent. 11 ottobre 2017 – 14 novembre 2017, n. 51729, Pres. Romis, Rel. Menichetti.](#)**

**Guida in stato di ebbrezza alcolica – art. 186 C.d.S. – Prova dello stato di ebbrezza – Prelievo ematico di pronto soccorso con finalità terapeutiche – Utilizzabilità – Mancato consenso dell'interessato – Rilevanza esclusione – Prelievo ematico richiesto dalla P.G. – Utilizzabilità – Dissenso espresso dell'interessato – Rilevanza – Sussistenza.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 36 – 15 novembre 2017**

I risultati del prelievo ematico per terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinate a fini di prova della responsabilità penale sono utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi la "mancanza di consenso" dell'interessato, mentre per il suo carattere invasivo, il conducente può opporre un rifiuto al prelievo ematico richiesto dalla P.G. e finalizzato esclusivamente alla presenza di alcol nel sangue, rilevando in tal caso il suo "dissenso espresso".

**[Sez. IV, sent. 3 ottobre 2017 – 15 novembre 2017, n. 52129, Pres. Izzo, Rel. Tanga.](#)**

**Infortuni sul lavoro – Qualità del lavoratore di dipendente della ditta dell'imputato – Rilevanza – Esclusione – Frequenza dell'azienda per motivi comunque collegati all'attività della stessa – Sufficienza.**

In tema di infortuni su lavoro, l'essere il lavoratore infortunato dipendente di una ditta appaltatrice e non della ditta dell'imputato non ha alcun rilievo né ai fini della regolarità della contestazione, né ai fini dell'affermazione di responsabilità; così come è escluso ogni rilievo alle mansioni svolte da tale dipendente. L'osservanza degli obblighi di sicurezza imposti normativamente prescinde dalla qualità di lavoratore subordinato dell'infortunato, potendo la parte lesa essere anche del tutto estranea al ciclo produttivo o dal mondo imprenditoriale, purché frequenti l'azienda per motivi collegati in qualunque modo all'attività della stessa.

**[Sez. III, sentenza 4 ottobre – 7 novembre 2017 n. 50628 – Pres. Ramacci – Rel. Scarcella.](#)**

**Protezione diritto d'autore – Art. 171 ter c. 2 lett. A) legge 633/41 – Presupposti – Sussistenza.**

Ai fini della configurabilità della fattispecie aggravata prevista dall'art. 171 *ter* c. 2 lett. A) della legge 633/41 occorre non soltanto il superamento della soglia quantitativa di 50 esemplari di opere tutelate dal diritto di autore abusivamente duplicate ma, altresì, un effettivo atto di vendita o di messa in



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 36 – 15 novembre 2017**

commercio o di cessione di tali esemplari, non essendo sufficiente la semplice detenzione sia pure ai fini di vendita.

#### **D. Diritto processuale.**

[Sez. II, sent. 4 giugno-2 novembre 2017, n. 50106, Pres. Davigo, Rel. Coscioni.](#)

**Appello - Decisioni in camera di consiglio - Mancata traduzione dell'imputato detenuto che abbia manifestato la volontà di comparire - Nullità assoluta della sentenza - Fattispecie.**

La mancata traduzione all'udienza camerale d'appello, non disposta o non eseguita, dell'imputato che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza (*Fattispecie in cui, dalla documentazione prodotta, risultava che l'imputato aveva fatto richiesta di presenziare all'udienza, ma che la traduzione non era stata eseguita*).

[Sez. V sent. 29 settembre 2017 – 2 novembre 2017 n. 50083, Pres. Bruno, Rel. Micheli.](#)

**Appello - Divieto di *reformatio in peius* – Applicazione.**

Nel giudizio di appello il divieto di *reformatio in peius* della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore a quella determinata in primo grado: detto principio non riguarda solo l'entità della pena base ma tutti gli elementi che rilevano nel calcolo della sanzione complessivamente irrogata, con la



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 36 – 15 novembre 2017**

conseguenza che il giudice, anche quando escluda una circostanza aggravante, non può aumentare la pena base presa a riferimento dal giudice di primo grado né alcun altro dei segmenti del calcolo che non sia stato oggetto di impugnazione, pur pervenendo ad una pena complessivamente inferiore rispetto a quella già applicata.

**[Sez. V sent. 6 ottobre 2017 – 7 novembre 2017 n. 50641, Pres. Pezzullo, Rel. Riccardi.](#)**

**Appello – Riforma per intervenuta prescrizione – Obbligo di motivazione agli effetti civili.**

Il giudice dell'appello nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, per il quale in primo grado è intervenuta condanna, è tenuto a decidere sull'impugnazione agli effetti civili ed, a tal fine, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendo essere confermata la condanna al risarcimento del danno sulla base della mancata prova dell'innocenza dell'imputato ai sensi dell'art. 129 II co. c.p.p. Ne consegue che la sentenza di appello che non compia, in tal caso, un esaustivo apprezzamento sulla responsabilità dell'imputato deve essere annullata limitatamente alla conferma delle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore.

**[Sez. II, sent. 7-13 novembre 2017, n. 51665, Pres. Fiandanese, Rel. Di Paola.](#)**

**Avvisi, comunicazioni e notificazioni nel processo penale - Mezzi particolari - Parti private - Comunicazioni ed istanze a mezzo PEC - Ritualità - Esclusione - Fattispecie.**

Nel processo penale, alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata (*Fattispecie relativa ad istanza di differimento dell'udienza camerale irritualmente inoltrata dal difensore della persona offesa a mezzo PEC, a fronte della quale giudice di merito aveva legittimamente proceduto a celebrare l'udienza in camera di consiglio senza tenerne conto*).

**[Sez. II, sent. 5 ottobre-2 novembre 2017, n. 50112, Pres. Diotallevi, Rel. Filippini.](#)**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 36 – 15 novembre 2017**

**Avvisi, comunicazioni e notificazioni nel processo penale - Notificazioni all'imputato - Imputato detenuto - Notifiche eseguite presso il domicilio eletto - Validità - Fattispecie.**

È valida la notifica all'imputato detenuto, anche per altra causa, eseguita presso il domicilio eletto dal medesimo e non presso il luogo di detenzione, atteso che anche l'imputato detenuto ha la facoltà di dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.p. *(Nella specie, le notifiche relative al giudizio di primo grado ed all'estratto contumaciale risultavano regolarmente eseguite presso il difensore di fiducia ove gli imputati avevano eletto domicilio).*

**[Sez. III, sentenza 11 luglio – 8 novembre 2017 n. 50932 – Pres. Di Nicola – Rel. Galterio.](#)**

**Decreto penale di condanna – Opposizione – Art. 461 c.p.p. – Trasmissione tramite PEC – Inammissibilità.**

In assenza di norma specifica che consenta nel sistema processuale penale alle parti il deposito di atti in via telematica, deve ritenersi inammissibile la presentazione dell'opposizione al decreto penale di condanna da parte del destinatario a mezzo di posta elettronica certificata.

**[Sez. I, sent. 16 maggio-2 novembre 2017, n. 50165, Pres. Mazzei, Rel. Di Giuro.](#)**

**Difesa e difensori - Disposto di cui all'art. 420 *ter*, comma 5, c.p.p. - Applicabilità - Limiti - Procedimenti in camera di consiglio - Esclusione - Ragioni.**

Il disposto di cui all'art. 420 *ter*, comma 5, c.p.p., la cui rilevanza è circoscritta all'udienza preliminare, al giudizio abbreviato (in virtù del richiamo di cui all'art. 441, comma 1, c.p.p., alle disposizioni previste per l'udienza preliminare) e a quello dibattimentale (in virtù del richiamo di cui all'art. 484, comma 2 *bis*, c.p.p.), non trova applicazione con riguardo agli altri procedimenti camerali, ivi compresi quelli per i quali la presenza del difensore è prevista come necessaria, soccorrendo, in tali ipotesi, la regola dettata dall'art. 97, comma quarto, c.p.p. Pertanto, la disciplina prevista dalla disposizione normativa anzidetta



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 36 – 15 novembre 2017**

non trova applicazione nel procedimento di esecuzione e di sorveglianza, ove, stante l'assenza di espresse disposizioni normative in tal senso e per la specificità dei procedimenti che risiede nella necessità di assicurare celerità nell'applicazione del giudicato, la partecipazione necessaria del difensore, in caso di mancanza, anche giustificata, di quello di fiducia viene assicurata dalla nomina di un difensore d'ufficio.

#### **[Sez. II, sent. 10 ottobre-8 novembre 2017, n. 50952, Pres. Prestipino, Rel. Pacilli.](#)**

**Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Applicabilità dell'istituto - Elementi ostativi - Abitualità del comportamento - Sussistenza - Pluralità di illeciti della stessa indole - Declaratoria ex art. 131**bis** c.p. - Esclusione.**

Ai fini della declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131**bis** c.p.), è ravvisabile il comportamento "abituale", ostativo all'applicabilità dell'istituto, in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due, anche commessi successivamente) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-*bis* c.p. Pertanto, il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità che osta all'applicazione dell'istituto.

#### **[Sez. I sent. 25 maggio 2017 – 6 novembre 2017 n. 50442, Pres. Mazzei, Rel. Siani.](#)**

**Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Interesse dell'imputato ad impugnare la relativa sentenza - Concorso tra cause estintive della pena e del reato – Prevalenza del proscioglimento per intervenuta prescrizione.**

Il soggetto dichiarato non punibile per particolare tenuità del fatto ha un interesse ad impugnare la sentenza che ne ha decretato il proscioglimento, posto che tale tipo di assoluzione, escludendo la sola punibilità, si basa sull'accertamento dell'avvenuta commissione del fatto tipico sanzionato dalla norma incriminatrice e determina effetti comunque pregiudizievoli per l'autore: ciò vale tanto più quando la



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 36 – 15 novembre 2017**

relativa sentenza è emessa all'esito del dibattimento, posto che in questo caso la sentenza ha efficacia di giudicato quanto alla sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno e va iscritta nel casellario giudiziale. Da ciò l'ulteriore corollario per cui l'eventuale declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità ex art. 131 bis c.p., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica.

**[Sez. II, sent. 9 giugno-2 novembre 2017, n. 50090, Pres. Davigo, Rel. Tutinelli.](#)**

**Giudizio abbreviato - Rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato - Applicabilità della diminuzione per il rito in appello - Criteri di valutazione - Fattispecie.**

Il giudice di appello - per verificare la correttezza del pregresso rigetto dell'istanza di procedersi con rito abbreviato condizionato - deve verificare, alla luce della prospettazione operata dal richiedente, la ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova costituente l'elemento condizionante secondo una valutazione "*ex ante*", in considerazione della situazione esistente al momento della valutazione negativa e provvedendo ad applicare la diminuzione prevista per il rito solo se tale rigetto non risulti fondato, tenendo tuttavia conto, come criterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche delle indicazioni sopravvenute dall'istruttoria espletata.

**[Sez. II, sent. 4 ottobre-2 novembre 2017, n. 50108, Pres. Davigo, Rel. Pellegrino.](#)**

**Impugnazioni - Forme dell'impugnazione - Motivi nuovi o aggiunti - Riferimento a punti o capi della decisione impugnata già dedotti nell'atto di gravame - Necessità.**

In tema di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare "motivi nuovi" o "aggiunti" incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 36 – 15 novembre 2017**

devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti; ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del *petitum* dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto *petitum*, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione.

**[Sez. V sent. 26 settembre 2017 – 9 novembre 2017 n. 51106, Pres. Zaza, Rel. Scordamaglia.](#)**

**Impugnazioni – Ricorso sottoscritto dall'imputato ai sensi della disciplina previgente – Trattazione successiva all'entrata in vigore della L. 103/2017 – Regime applicabile.**

Premesso che la L. 103/2017 ha eliminato la possibilità per l'imputato di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, in assenza di specifiche disposizioni transitorie circa il regime normativo da applicare ai ricorsi per cassazione presentati personalmente dall'imputato ai sensi della disciplina previgente ma trattati dalla Corte di Cassazione dopo l'entrata in vigore delle norme di cui alla L. 103/2017, vertendosi in tema di successione di norme processuali relative all'impugnazione, deve applicarsi il principio per cui - a tali fini - l'applicazione del principio *tempus regit actum* impone di fare riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione. Poiché infatti l'atto di impugnazione è la risultante di un'attività preparatoria avviata col sorgere del diritto d'impugnare, che è strettamente collegato alla pronuncia della sentenza, il quadro normativo cui occorre fare riferimento per regolare le ipotesi di modificazione delle impugnazioni, quali quelle riguardanti le relative modalità, è quello del tempo in cui tale diritto è venuto ad esistenza: vale a dire il momento di adozione del provvedimento impugnabile.

**[Sez. IV, sent. 8 novembre 2017 – 10 novembre 2017, n. 51449, Pres. Romis, Rel. Cappello.](#)**





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 36 – 15 novembre 2017**

**Legittimo impedimento del difensore – Adesione ad una dichiarazione di astensione dalle udienze legittimamente proclamata – Udienza camerale – Rilevanza dell'impedimento – Mancato riconoscimento – Conseguenze – Nullità.**

Con riferimento alla dichiarazione di astensione dalle udienze, legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell'udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall'art. 3, primo comma, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, primo comma, lett. c), c.p.p., che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi, essendo sufficiente, a tal fine, che il difensore comunichi, nelle forme previste, la volontà di astenersi, in quanto con tale comunicazione, sia pure implicitamente, manifesta la propria volontà di essere presente all'udienza a partecipazione facoltativa.

**[Sez. V sent. 20 ottobre 2017 – 9 novembre 2017 n. 51900, Pres. Settembre, Rel. Pistorelli.](#)**

**Misure cautelari reali – Riesame – Carenze del provvedimento genetico – Novità introdotte dalla L. 47/2015 - Poteri ed obblighi del tribunale.**

Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015 n. 47 al comma nono dell'art. 309 c.p.p., sono applicabili – in virtù del rinvio operato dall'art. 324 comma settimo dello stesso codice – in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame ha il dovere di annullare il provvedimento genetico se questo sia privo di motivazione ovvero non contenga l'autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 36 – 15 novembre 2017**

#### **Sez. III, sentenza 13 marzo – 7 novembre 2017 n. 50633 – Pres. Cavallo – Rel. Liberati.**

##### **Misura cautelare reale – Ricorso per cassazione – Art. 325 c.p.p. – Art. 125 c.p.p.**

Benchè il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali possa essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge, non essendo consentita, in detta materia, la deduzione del vizio di motivazione, nondimeno nella violazione di legge devono ritenersi ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o, comunque, privo dei requisiti minimi di coerenza ed, in quanto tale, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 c.p.p.

#### **Sez. IV, sent. 19 ottobre 2017 – 15 novembre 2017, n. 52140, Pres. Izzo, Rel. Piccialli.**

##### **Notifica del decreto di citazione – Eseguita presso il difensore di fiducia – Presenza di elezione di domicilio altrove effettuata – Nullità della notifica.**

In tema di nullità delle notificazioni, deve considerarsi nulla la notifica del decreto di citazione eseguita, ex articolo 157, comma 8-*bis*, c.p.p., presso il difensore di fiducia qualora l'imputato abbia ritualmente dichiarato domicilio per le notificazioni.

#### **Sez. V sent. 29 settembre 2017 – 2 novembre 2017 n. 50085, Pres. Bruno, Rel. Settembre.**

##### **Opposizione alla richiesta di archiviazione – Persona offesa/danneggiata – Legittimazione alla proposizione dell'opposizione da parte di un esecutore testamentario**

È da escludere che l'esecutore testamentario sia legittimato ad opporsi alla richiesta di archiviazione avanzata in relazione ad altro testamento olografo (diverso da quello contenente la sua nomina), supposto falso, in quanto non può dirsi soggetto "inciso" – in maniera diretta – dall'atto falso, atteso



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 36 – 15 novembre 2017**

che danneggiati dalla falsità sono, eventualmente, i beneficiari della prima scheda testamentaria e non già l'esecutore stesso.

**[Sez. III, sentenza 7 giugno – 8 novembre 2017 n. 50924 – Pres. Di Nicola – Rel. Renoldi.](#)**

**Opposizione alla richiesta di archiviazione – Valutazione del giudice sulla fondatezza – Insussistenza.**

Il contraddittorio orale rappresenta la regola fondamentale del procedimento di archiviazione, una volta verificata la tempestività dell'opposizione e l'enunciazione dei temi di investigazione suppletiva. Da ciò deriva che, ogni valutazione di merito anche apoditticamente enunciata – come attraverso la locuzione “investigazioni irrilevanti” con la quale si postula una valutazione prognostica di merito – non può avere ingresso nella verifica dell'idoneità dell'atto introduttivo al rito camerale che, dunque, è illegittimo qualora il giudice, invece di deliberare sulla ammissibilità dell'opposizione e di considerare i profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, valuti il merito della richiesta in ordine alla fondatezza dell'ipotesi di reato.

**[Sez. II, sent. 20 ottobre-13 novembre 2017, n. 51656, Pres. Fiandanese, Rel. De Santis.](#)**

**Prova per il giudizio penale - Sequestro probatorio - Oggetto - Corpo del reato - Danaro - Sequestrabilità - Condizioni.**

In tema di sequestro penale, il danaro, in ragione della sua fungibilità, può essere considerato corpo del reato (ed avere, dunque, funzione probatoria circa la commissione del reato stesso e circa la sua attribuibilità ad un soggetto) solo come cosa mobile determinata e non come misura di valore, atteso che, in tale ultimo caso, esso può essere oggetto solo di sequestro preventivo - il cui scopo è quello di



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 36 – 15 novembre 2017**

impedire che siano aggravate le conseguenze del reato stesso - o conservativo - il cui scopo è quello di impedire la dispersione delle garanzie per le obbligazioni che dal reato possano derivare.

#### **E. Esecuzione penale e sorveglianza.**

**[Sez. I sent. 28 giugno 2017 – 7 novembre 2017 n. 50713, Pres. Di Tomassi, Rel. Esposito.](#)**

**[Esecuzione - Sospensione condizionale della pena - Revoca.](#)**

Secondo quanto ribadito dalle Sezioni Unite, il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164 comma quarto c.p. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione: a tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio. Alla luce di detto principio, risulta del tutto irrilevante quanto attestato dal certificato penale in atti, occorrendo verificare esclusivamente le condanne emergenti dal certificato eventualmente presente nel fascicolo del giudice dell'esecuzione.

**[Sez. I sent. 27 settembre 2017 – 7 novembre 2017 n. 50732, Pres. Di Tomassi, Rel. Cocomello.](#)**

**Sorveglianza – Concessione dei benefici – Possibilità di rivalutare i presupposti per la concessione di un beneficio già negato.**

Il principio generale della revocabilità dei provvedimenti giurisdizionali trova applicazione anche nel procedimento di sorveglianza, quando risulti, successivamente alla loro adozione, che la situazione fenomenica che li aveva giustificati era in realtà diversa.

**[Sez. I sent. 27 ottobre 2017 – 9 novembre 2017 n. 50732, Pres. Di Tomassi, Rel. Bonito.](#)**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 36 – 15 novembre 2017**

#### **Sorveglianza – Permesso di colloquio telefonico – Rapporto con i colloqui in carcere.**

Ai sensi dell'art. 39 dpr 230/2000 i condannati e gli internati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica con congiunti e conviventi e gli imputati possono godere della stessa possibilità con la frequenza e con le modalità stabilite dall'autorità procedente ovvero dal magistrato di sorveglianza dopo la sentenza di primo grado: da ciò consegue che non è corretto negare detti permessi, sol perché l'imputato avrebbe comunque la possibilità di incontrare i familiari direttamente in carcere, sia perché i colloqui in carcere integrano una modalità di contatto con i familiari da parte del detenuto distinta, parallela e non esclusiva, sia perché nessuna limitazione della corrispondenza telefonica pone la norma di riferimento in relazione al possibile svolgimento di colloqui diretti in carcere.

**F. Misure di prevenzione.**

**G. Responsabilità da reato degli enti.**

#### **5. Novità editoriali**

AA.VV.: **LEGGE E POTERE NEL PROCESSO PENALE** Cedam



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 36 – 15 novembre 2017**

Riziero Angeletti.: ***LE INVALIDITA' NEL PROCESSO PENALE. Aggiornato alla legge 23 giugno 2017 n. 103*** Giappichelli

Teresa Bene, Antonella Mirandola (a cura di): ***LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE*** Giuffrè

Salvatore Centonze, Ludovica Giovedì: ***LEX MITIOR. LA RETROATTIVITA' FAVOREVOLE ALLALUCE DEI PRINCIPI DELLA CEDU*** Key Editore

Massimo Ceresa Gastaldo: ***PROCEDURA PENALE DELLE SOCIETA'*** Giappichelli

Massimiliano Dova: ***PENA PRESCRITTIVA E CONDOTTA REINTEGRATORIA*** Giappichelli

Vania Maffeo: ***I PROFILI PROCESSUALI DELLA SOSPENSIONE CON MESSA ALLA PROVA*** Edizioni Scientifiche Italiane

Adelmo Manna: ***CORSO DI DIRITTO PENALE*** IV edizione Wolters Kluwer, Cedam

Adelmo Manna – Mauro Ronco: ***CODICE PENALE ANNOTATO*** Jus Pisa University Press

Ettore Randazzo: ***DIFENDERE*** Giuffrè

Arturo Toppan, Loris Tosi: ***LINEAMENTI DI DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA*** Cedam



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 36 – 15 novembre 2017**

Gianluca Tramontano, Vincenzo Barba: *LA MEDIAZIONE PENALE GIOVANILE. UN PERCORSO PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA* Carocci

Dario Primo Triolo: *IL CONCORSO DI NORME II* Edizione Key Editore

#### **6. Incontri di studio e convegni.**

Incontro di studio: *LA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA E LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELLA PERSONALITA'. PROFILI CIVILI, PENALI E DISCIPLINARI* (Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”)

Venezia, venerdì 17 novembre 2017 ore 15, Centro Cardinal Urbani, via Visinoni, 4/c Zelarino

Convegno: *“LEGGE ORLANDO” – PROFILI CRITICI E PROBLEMATICHE ATTUATIVE DELLA RECENTE RIFORMA DEL CODICE PENALE E DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE* (Camera Penale di Oristano)

Oristano, sabato 18 novembre 2017 ore 9.30, Sala Convegni Unifidi, via Mele

Seminario: *TECNICHE DI INDAGINE E INDAGINI TECNICHE AI TEMPI DEL MOSE – L’agente provocatore, i virus trojan, le intercettazioni* (Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”)

San Dona’ di Piave, lunedì 20 novembre 2017 ore 15, Auditorium “Centro Culturale L. Da Vinci”, Piazza Indipendenza 13



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 36 – 15 novembre 2017**

Corso: **LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE** (SSM)

Roma, mercoledì 22 novembre 2017 – venerdì 24 novembre 2017, Aula Magna Corte di Cassazione,  
Piazza Cavour

Incontro di formazione: **LE NUOVE CREATURE DELLA LEGGE ORLANDO. PARTE II. LE VAGHE RIFORME DELLE INDAGINI PRELIMINARI E LA CONTRO RIFORMA DEL GIUDIZIO ABBREVIATO** (Camera Penale dell'Aquila Emidio Lopardi jr)

L'Aquila, venerdì 24 novembre 2017 ore 15, Sala Convegni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Seminario: **Ciclo di incontri sulla "RIFORMA ORLANDO" – IL PROCEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE, L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE E LA RESCISSIONE DEL GIUDICATO** (Camera Penale di Reggio Calabria)

Reggio Calabria, lunedì 27 novembre 2017 ore 16, Sala di Formazione degli Avvocati, Corte di Appello,  
Piazza Castello n. 1

Convegno: **RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI. L'ORGANISMO DI VIGILANZA** (Camera Penale Lucca)

Viareggio, venerdì 1 dicembre 2017 ore 14.30, Sala Benvenuto Barsanti Croce Verde, Corso Garibaldi  
171

Seminario: **Ciclo di incontri sulla "RIFORMA ORLANDO" – IL GIUDIZIO ABBREVIATO E LA VIDEOCONFERENZA** (Camera Penale di Reggio Calabria)

Reggio Calabria, lunedì 4 dicembre 2017 ore 16, Sala di Formazione degli Avvocati, Corte di Appello,  
Piazza Castello n. 1





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 36 – 15 novembre 2017**

Seminario: *Ciclo di incontri sulla “RIFORMA ORLANDO” – LA RINNOVAZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO ANCHE ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE E.D.U.* (Camera Penale di Reggio Calabria)

Reggio Calabria, lunedì 11 dicembre 2017 ore 16, Sala di Formazione degli Avvocati, Corte di Appello, Piazza Castello n. 1

Convegno: *GIUSTIZIA PENALE E INFORMAZIONE GIUDIZIARIA* (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE)

Firenze, venerdì 15 dicembre 2017 ore 9.30, Rettorato Università degli Studi – Aula Magna, Piazza San Marco n. 4

Seminario: *Ciclo di incontri sulla “RIFORMA ORLANDO” – IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE* (Camera Penale di Reggio Calabria)

Reggio Calabria, lunedì 18 dicembre 2017 ore 16, Sala di Formazione degli Avvocati, Corte di Appello, Piazza Castello n. 1

Incontro di formazione: *LE NUOVE CREATURE DELLA LEGGE ORLANDO. PARTE III. LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA MOTIVAZIONE E DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE IMPUGNAZIONI* (Camera Penale dell'Aquila Emidio Lopardi jr)

L'Aquila, venerdì 22 dicembre 2017 ore 15, Sala Convegni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 36 – 15 novembre 2017**

Seminario: *Ciclo di incontri sulla “RIFORMA ORLANDO” – LE CONDOTTE RIPARATORIE E LA NUOVA DISCIPLINA DELLA PRESCRIZIONE* (Camera Penale di Reggio Calabria)

Reggio Calabria, venerdì 22 dicembre 2017 ore 16, Sala di Formazione degli Avvocati, Corte di Appello, Piazza Castello n. 1